

Circolare I.N.P.S. Direzione Generale servizi riscossione contributi 25 gennaio 1990 avente per oggetto Legge 22 dicembre 1989, n.411

I.N.P.S.

MESSAGGIO N. 11551 DEL 25/01/90

ORE:09.31

O.G.SER.RISCOSS.CONTR.

STAMPATO IL 25/01/90 ORE: 12.05 SU 0300

MITTENTE: SERV. RCV-REP XI

OGGETTO: LEGGE 22 DICEMBRE 1989, N. 411

I.N.P.S.

SERVIZIO RISCOSSIONE

CONTRIBUTI E VIGILANZA

-REP. XI-

Messaggio n. del

Ai dirigenti centrali e periferici

OGGETTO: Legge 22 dicembre 1989, n. 411. Cessione di crediti da parte delle imprese esercenti attività editoriale.

La Legge 22 dicembre 1989, n. 411, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 30.12.1989, all art. 3 prevede che:

1. I crediti relativi ai contributi previsti dagli artt. 8,9,10 e 11 della Legge 25 febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori.
2. La cessione ha immediati effetti liberatori del debito verso gli istituti previdenziali.
3. All atto della cessione dei crediti i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri attestante l'ammontare dei contributi ed il possesso dei requisiti previsti dalla Legge per il loro godimento.
4. Il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri è tenuto a rilasciare tale dichiarazione entro due mesi dalla presentazione della relativa richiesta o della successiva acquisizione dei requisiti di legge, la richiesta, per

quanto riguarda i contributi relativi all'anno 1987, può essere presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per quanto riguarda i contributi relativi agli anni successivi, a partire dall'1 settembre dell'anno successivo a quello al quale i contributi si riferiscono.

Premesso quanto sopra, e salvo ulteriori disposizioni che saranno fornite non appena possibile, le sedi, essendo la legge in questione entrata in vigore il 31.12.1989, accetteranno, con effetto immediato, le cessioni in questione presentate dalle aziende editoriali di cui ai citati artt. 8, 9, 10 e 11 della legge n. 67/1987 (imprese editrici di giornali quotidiani, imprese editrici di giornali plurisettimanali, settimanali o quindicinali, imprese radiofoniche) che abbiano i requisiti previsti dagli articoli stessi. A tal fine, per l'efficacia della cessione, è indispensabile che le imprese interessate presentino, ai sensi del terzo comma, del citato art. 3, una dichiarazione rilasciata dal dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla quale risultino sia l'ammontare dei contributi spettanti all'azienda stessa ai sensi della Legge n. 67/1987 sia il possesso dei requisiti stabiliti da tale legge per il loro godimento.

La cessione, data la generica formulazione della norma in questione, potrà essere riferita sia a contributi correnti che a crediti contributivi pregressi.

L'atto di cessione, con allegata la dichiarazione del suddetto dipartimento, inoltrato alla competente sede dell'istituto, verrà notificato dall'impresa cedente anche al dipartimento medesimo e dovrà contenere l'indicazione della situazione debitoria che si intende sanare e il periodo cui la situazione stessa si riferisce, la natura del debito (contributi correnti, note di rettificazione, saldi insoluti, pendenze per le quali è in corso il recupero in via legale, ecc.).

Per quanto riguarda le modalità attinenti alla forma della cessione e alla notificazione della stessa si richiamano le disposizioni fornite con il messaggio n. 55095 del 17 febbraio 1989.

I predetti atti di cessione, in attesa delle ulteriori precisazioni, saranno accettati dalle sedi con esplicita riserva di successive verifiche.

Si precisa comunque che vanno proseguite le azioni di recupero intraprese nei confronti delle imprese in parola, ove non venga notificato l'atto di cessione di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE

F.TO BILLIA